Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. 988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 451, 452, 453, 454 e 455, relativi alla scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 432, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « farmacia industriale » afferente alla facoltà di farmacia.

Scuola di specializzazione in farmacia industriale

Art. 433. — E' istituita presso l'Università di Pavia la scuola di specializzazione in farmacia industriale che conferisce il diploma di specialista in farmacia industriale.

Art. 434. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia dell'Università di Pavia.

Art. 435. — La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in grado di ricoprire posti dirigenziali nell'industria farmaceutica quali direttore tecnico, capo controllo di qualità, direttore di reparto, responsabile ricerche tecnica farmaceutica etc.

Art. 436. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 437. — Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno, complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. La facoltà si riserva di attivare il corso del primo anno in funzione del numero di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione (minimo cinque). Il secondo corso verrà comunque attivato qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 438. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica ed in chimica industriale.

L'ammissione è subordinata al possesso anche del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto come previsto dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 439. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 440. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica farmaceutica (I);
formulazione farmaceutica;
metodologie analitiche;
farmacologia applicata;
statistica ed elementi di informatica (semestrale);
legislazione farmaceutica (semestrale).

2° *Anno*:

chimica farmaceutica (II);
biofarmaceutica-farmacocinetica;
analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche (I);
tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (I);
organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale);
tecnologia e controllo dei preparati cosmetici (semestrale).

3° *Anno*:

tecnologia e controllo dei preparati dietetici (semestrale);

tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (II);

controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;

analisi e controlli microbiologici e biologici;

tecnologia dei materiali di confezionamento (semestrale);

controllo di qualità e norme di buona fabbricazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia.

Art. 441. — Gli specializzandi dovranno partecipare alle attività della scuola. Le attività della scuola sono rappresentate:

a) dalle lezioni teoriche;

b) dalle esercitazioni pratiche di laboratorio;

c) da seminari e conferenze.

La frequenza alle attività precitate è obbligatoria. Lo specializzando non potrà sostenere gli esami previsti per ogni anno di corso qualora: non abbia assistito almeno all'ottanta per cento delle lezioni teoriche impartite per ogni materia di insegnamento dell'anno in corso; non abbia partecipato a tutte le esercitazioni pratiche; non abbia partecipato ad almeno l'ottanta per cento dei seminari e conferenze indette.

Il consiglio della scuola, presieduto dal suo direttore, è l'unico organismo valido a valutare i motivi che, eventualmente, abbiano impedito allo specializzando di ottemperare a quanto sopra richiesto. Ai fini della frequenza alle attività della scuola è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 442. — In aggiunta agli insegnamenti precedenti gli iscritti alla scuola dovranno seguire uno o più corsi universitari, tra quelli impartiti dalla facoltà di farmacia, per colmare eventuali lacune in relazione al tipo di laurea conseguito.

Gli insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto, dal consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo *curriculum* e dei suoi interessi scientifici.

Art. 442. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

La commissione per l'esame di diploma è composta da cinque membri nominati dal rettore, su proposta del direttore della scuola e composta dal direttore-presidente e da quattro membri scelti tra i docenti della scuola stessa.

Art. 444. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 445. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola; ha mandato triennale ed è rieleggibile. In caso di decadenza il nuovo eletto resta in carica per la parte restante del triennio.

Art. 446 (*Norme transitorie*). — Gli studenti iscritti alla scuola di perfezionamento in analisi e tecnologia farmaceutiche dovranno sostenere l'esame di diploma entro l'anno accademico antecedente a quello della trasformazione in scuola di specializzazione in farmacia industriale.

Gli iscritti ai diversi anni della scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche potranno ottenere il passaggio al medesimo anno od all'anno successivo della scuola di specializzazione con motivata delibera del consiglio della scuola che procederà alla eventuale convalida degli esami superati stabilendo altresì gli eventuali esami da sostenere, relativi agli anni di corso precedenti a quello di ammissione, non previsti nel vecchio ordinamento.

Qualora il passaggio degli iscritti dalla scuola di perfezionamento a quella di specializzazione determini il superamento del numero dei posti disponibili, le ammissioni degli stessi avvengono in soprannumero e verranno riassorbite con la riduzione del numero dei posti disponibili per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biologia molecolare;
genetica dei microorganismi;
ecologia applicata;
immunologia;
zoologia dei vertebrati;
biologia dello sviluppo;
igiene ambientale.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biologia dello sviluppo;
igiene ambientale;
zoologia dei vertebrati;
ecologia applicata;
vulcanologia;
petrografia del sedimentario;
petrografia regionale;
cristallochimica.

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cristallochimica;
mineralogia sistematica;
geotermia;
petrografia applicata;
geologia ambientale;
sismologia;
paleontologia dei vertebrati;
geologia storica;
geologia regionale;
geodinamica;
geologia tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1984.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da vari enti pubblici con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità della utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nei suddetti enti pubblici al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile club di Teramo è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, un commesso per quarantacinque giornate lavorative.

Art. 2.

L'Automobile club di Torino è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, personale straordinario per complessive duecentocinquanta giornate lavorative.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad assumere, per quattrocentocinquanta giorni, cinque unità di personale della carriera esecutiva.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad assumere, per novanta giorni, quindici unità di personale.

Art. 5.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad assumere, per novanta giorni, ventiquattro unità di personale.

Art. 6.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine è autorizzata ad assumere quattro applicati aggiunti della carriera esecutiva vincitori di concorso e otto unità di personale trimestrale.

Art. 7.

La casa cardinale Maffi è autorizzata ad assumere trenta inservienti e dieci operai specializzati. E' autorizzata altresì ad assumere, per esigenze del centro poliassistenziale di Fivizzano, un applicato di concetto, cinque operatori tecnico-assistenziali e dodici inservienti.

Art. 8.

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è autorizzata ad assumere, come previsto dall'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 175, trenta esperti.

Art. 9.

L'Ente autonomo fiere di Verona è autorizzato ad assumere due impiegati di concetto e cinque impiegati esecutivi.

Art. 10.

L'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC) è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tre dattilografi per un trimestre.

Art. 11.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato ad assumere centocinquantadue unità di personale destinate all'esercizio di nuovi impianti e sessanta unità di personale destinate allo sviluppo dei progetti geometrici.

Art. 12.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) è autorizzato ad assumere trentasette unità di personale così ripartite: ventuno dirigenti, sedici impiegati.

Art. 13.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per un trimestre, cinque archivisti dattilografi.

Art. 14.

L'Ente nazionale delle sementi elette è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo vincitore di concorso.

Art. 15.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia è autorizzato ad assumere otto collaboratori e due periti agrari vincitori di concorso.

Art. 16.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Ozzano dell'Emilia è autorizzato ad assumere due assistenti e quattro archivisti dattilografi vincitori di concorso.

Art. 17.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 140 del regolamento organico del personale, cento impiegati locali di nazionalità straniera, presso i propri uffici all'estero.

Art. 18.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) è autorizzato ad assumere il seguente personale vincitore di concorso: due analisti di centro elettronico (collaboratori tecnici); tre addetti ai sistemi informativi (operatori tecnici); nove collaboratori del ruolo amministrativo; due centralinisti (operatori tecnici); due periti tecnici (seconda qualifica professionale); un procuratore legale (prima qualifica ruolo professionale); due autisti (agenti tecnici).

Art. 19.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è autorizzato ad assumere dieci funzionari e cinque unità fra impiegati, commessi e ausiliari.

Art. 20.

L'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti è autorizzato ad assumere manodopera stagionale temporanea per trecento giornate lavorative.

Art. 21.

L'Istituto nazionale per la nutrizione delle piante di Roma è autorizzato ad assumere un operaio agricolo comune ed un operaio specializzato.

Art. 22.

La Società italiana autori ed editori (SIAE) è autorizzata ad assumere dieci unità di personale temporaneo per la sostituzione di elementi assenti per servizio militare od in forza di disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri.

Art. 23.

La Scuola archeologica italiana di Atene è autorizzata ad assumere, con contratto soggetto alla legislazione ellenica, una unità di personale locale con mansioni amministrative, da destinare alla sede di Atene.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 201

(583)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 novembre 1984.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Phuket (Thailandia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Phuket (Thailandia) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bangkok e con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni di Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang-nga, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Krabi, Phatthalung, Trang, Satun, Songkhla, Pattani, Yala e Narathiwat.

Il presente decreto decorre dal 15 novembre 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1984
Registro n. 19 *Esteri, foglio n.* 72

(374)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 1985.

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli e dei trasporti eccezionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, integrato e modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto l'art. 12, ultimo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti in data 14 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), a norma del quale il Ministro dei trasporti deve determinare i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti da approvarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli le cui dimensioni eccedono, per costruzione, quelle massime fissate nell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, oltre alle segnalazioni già prescritte nell'art. 12 del decreto interministeriale 14 dicembre 1984, citato nella premessa, devono essere segnalati con pannelli retroriflettenti, secondo le disposizioni seguenti:

a) *eccedenza in lunghezza*: con un pannello anteriore ed uno posteriore della superficie minima di 900 cm^2 e di altezza di 15 cm ciascuno, di colore giallo e recanti la scritta: « TRASPORTO ECCEZIONALE », di caratteri neri e di 10 cm di altezza; con due pannelli laterali, uno per lato, della superficie minima di 900 cm^2 e di 5 cm di altezza ciascuno, di colore giallo, applicati in modo che ogni metà dei pannelli corrisponda alla sezione di semilunghezza del veicolo. Tali pannelli sostituiscono il catadiottro di colore arancione, previsto nell'art. 204 del regolamento di esecuzione del citato testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

b) *eccedenza in larghezza*: con almeno due pannelli, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza, della superficie minima di 1.800 cm^2 e di 30 cm di altezza ciascuno, applicati sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del veicolo, col lato più lungo in posizione verticale e col bordo esterno coincidente con la sezione di massima larghezza del veicolo.

I pannelli di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti con pellicole oppure con vernici riflettenti, di uguali dimensioni e caratteristiche di visibilità, applicate direttamente sulla struttura del veicolo.

Art. 2.

Le eccedenze di sagoma del carico, che superino di 1 m la sagoma del veicolo dalla parte anteriore o posteriore, devono essere segnalate con pannelli retroriflettenti, della superficie minima di 1.800 cm^2 e di 30 cm

di altezza ciascuno, a strisce alternate di colore bianco e rosso, inclinate di 45° e di 10 cm di larghezza, applicati alle estremità del carico.

Le eccedenze in larghezza del carico, che superino di 20 cm la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli aventi le stesse caratteristiche di quelli prescritti per le sporgenze in lunghezza.

Tali pannelli devono essere applicati col lato più lungo in posizione verticale, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del carico, in entrambi i lati del carico stesso.

Art. 3.

I pannelli da applicare sui veicoli a norma dell'art. 1 del presente decreto, possono essere applicati, anziché sul veicolo, sul suo carico, a norma del precedente art. 2, ad altezza tale da assicurare in ogni caso la visibilità per i conducenti degli altri veicoli.

Art. 4.

Le attrezzature fisse di lavoro, montate su veicoli non atti al carico, devono essere segnalate coi pannelli prescritti per il carico, a norma dell'art. 2 del presente decreto, salva la facoltà di sostituirli con vernici o pellicole retroriflettenti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, dello stesso decreto.

Art. 5.

Nell'allegato tecnico al presente decreto sono riportate le prescrizioni per l'approvazione delle pellicole o vernici retroriflettenti, previste per le segnalazioni di cui al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO TECNICO

1.1 L'approvazione è rilasciata al materiale retroriflettente oppure al pannello completo del materiale citato.

1.2 Il materiale o il dispositivo approvato devono portare la indicazione leggibile e indelebile della ragione sociale o il marchio del richiedente l'approvazione.

1.3 Il pannello deve poter essere montato in modo stabile e duraturo; il materiale retroriflettente deve poter essere facilmente mantenuto pulito ed efficiente.

Il pannello non deve deformarsi per effetto degli agenti atmosferici esterni.

1.4 I campioni del materiale retroriflettente, prima di essere sottoposti alle prove fotometriche, devono essere condizionati per 24 ore a 23±2°C e 50±10% di umidità relativa.

1.5 Le caratteristiche colorimetriche del materiale retroriflettente nuovo devono trovarsi all'interno delle zone determinate dalle coordinate tricromatriche e presentare il fattore di luminanza minimo di cui alla tabella 1.

Il coefficiente specifico di intensità luminosa deve essere non inferiore a quello indicato nella tabella 2.

1.6 Resistenza agli agenti atmosferici.

1.6.1 Devono essere presentati due provini prelevati dallo stesso campione per ognuna delle prove della superficie minima di 400 cm² e di lato non inferiore a 0,20 m.

Un provino dovrà essere conservato in ambiente privo di luce e privo di umidità per essere utilizzato come campione di riferimento.

1.6.2 Il secondo provino è esposto ad un invecchiamento accelerato con lampada allo xenon con temperatura di colore da 5.500 a 6.500 K, in conformità alle condizioni previste dalla Norma Internazionale ISD 105-B02-1978, paragrafo 4.3.1.

Il materiale retroriflettente è esposto sino a che la degradazione prodotta sul campione standard blu n. 7 è uguale a 4° della scala dei grigi.

Dopo il processo di invecchiamento il provino è lavato in soluzione diluita di detergente neutro essiccato e successivamente esaminato per i controlli di cui ai punti successivi da 1.6.3 e 1.6.5.

1.6.3 Esame visivo - Nessuna parte del provino esposto deve mostrare segni di incrinamento, sfogliamento, forature, gonfiamenti, distorsioni, rugosità, macchie o corrosioni. Non deve rilevarsi restringimento superiore a 0,5% in ogni direzione e nessun tipo di mancanza di adesione al materiale di supporto.

1.6.4 Solidità del colore - I colori dei campioni esposti devono soddisfare ancora le caratteristiche della tabella 1 di cui al punto 1.5.

1.6.5 Potere fotometrico del materiale retroriflettente - Questo controllo si effettua ad un angolo di osservazione di 20' ed un angolo di illuminazione di 5°.

Il coefficiente di retroriflessione del provino esposto, dopo lavaggio ed essiccazione, non deve essere inferiore all'80% dei valori di cui alla tabella 2.

1.6.6 Il provino è successivamente esposto ad una pioggia simulata oppure ad immersione del provino in acqua deionizzata; il suo coefficiente di retroriflessione, in queste condizioni, non deve essere inferiore al 90% del valore ottenuto quando la misura, a campione essiccato, è fatta nelle condizioni di cui al paragrafo precedente.

1.6.7 Resistenza alla corrosione - Il provino è sottoposto alla azione di nebbia salina per 48 ore, comprendente due periodi di 24 ore ciascuno, separati da un intervallo di 2 ore durante il quale il campione si asciuga.

La nebbia salina è prodotta per atomizzazione, a temperatura di 35±2°C, di una soluzione ottenuta sciogliendo 5 parti (in peso) di cloruro di sodio in 95 parti (in peso) di acqua distillata che non contenga più di 0,02% di impurità.

Immediatamente dopo la fine di questa prova, il provino non deve mostrare segni di corrosione che possano diminuire l'efficacia del dispositivo.

Dopo un periodo di riposo di 48 ore, il coefficiente specifico di retroriflessione, sotto un angolo di osservazione di 20' e di illuminazione di 5°, non deve essere inferiore all'80% dei valori di cui alla tabella 2.

La superficie deve essere pulita, prima di procedere alla misura, per asportare i depositi di sale provenienti dalla nebbia salina.

1.6.8 Resistenza ai carburanti - Il provino viene immerso in una miscela di etano-n e di toluolo, nel rapporto 70:30 in volume, per la durata di un minuto.

All'uscita dal bagno, la superficie viene asciugata con un panno morbido; essa non deve mostrare alcuna variazione visibile che possa ridurre l'efficacia del dispositivo.

1.6.9 Adesione al materiale di supporto - I materiali retroriflettenti applicati con metodo raccomandato dalle ditte produttrici non devono potersi staccare senza attrezzi o senza essere danneggiati. I materiali applicati per essere staccati dal supporto di base, debbono richiedere una forza di almeno 10 N, applicata su 25 mm di larghezza ed esercitata ad una velocità di distacco di 30 mm al minuto.

1.6.10 Resistenza all'acqua - Il provino viene immerso in acqua deionizzata alla temperatura di 23±5°C per una durata di 18 ore; all'uscita dal bagno viene lasciata asciugare per 24 ore. A partire da 10 mm dal bordo, non deve apparire alcun segno di deterioramento che possa ridurre l'efficacia del dispositivo.

1.6.11 Resistenza agli urti - Facendo cadere da due metri di altezza una sfera omogenea di acciaio del diametro di 25 mm sulla superficie retroriflettente del provino tenuto sospeso in un ambiente in alla temperatura di 23±2°C il materiale non deve presentare screpolature o separazione dal materiale di supporto al di fuori di una distanza di 5 mm dalla zona di impatto.

1.6.12 Pulizia - Un provino imbrattato con una miscela di olio lubrificante detergente e di grafite, deve poter essere pulito facilmente senza danno alle superfici retroriflettenti; la pulizia è normalmente effettuata con solvente alifatico debole del tipo eptano-n seguito da lavaggio con detergente neutro e risciacquo.

1.6.13 Resistenza termica - Il provino è esposto per 12 ore in atmosfera secca e alla temperatura di 65±2°C; dopo questa esposizione il provino viene lasciato raffreddare per un'ora a 23±2°C. Sarà successivamente esposto per 12 ore ad una temperatura di —20±2°C.

Il provino sarà verificato dopo essere rimasto per 4 ore nelle condizioni ambientali del laboratorio.

Dopo questa prova il provino non deve mostrare incrinature o distorsioni apprezzabili delle superfici retroriflettenti.

Il coefficiente specifico di retroriflessione, misurato sotto un angolo di osservazione di 20' e di illuminazione di 5°, non deve essere inferiore all'80% dei valori misurati sul campione di riferimento.

1.6.14 Rigidità dei supporti - Il supporto dei dispositivi retroriflettenti deve essere realizzato con materiale che, posizionato su due appoggi paralleli ai lati più corti ed alla distanza non superiore a L/10 dal bordo del lato adiacente, essendo L la lunghezza totale del supporto, nonché caricato di sacchetti di graniglia metallica o di sabbia sino al raggiungimento di una pressione uniformemente distribuita di 1,5 KN/m^2, non subisce una flessione, misurata al centro dell'interasse degli appoggi, superiore a 1/40 dell'interasse degli appoggi stessi. Tolto il carico la flessione residua non deve essere superiore a 1/5 della flessione misurata a carico.

TABELLA 1

Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone del diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (*Illuminante normalizzato D65, geometria* 45/0).

Colore		1	2	3	4	Fattore di luminanza minimo B
bianco	x	0,350	0,300	0,285	0,335	0,27
	y	0,360	0,310	0,325	0,375	
giallo	x	0,545	0,487	0,427	0,465	0,16
	y	0,454	0,423	0,483	0,534	
rosso	x	0,690	0,595	0,569	0,655	0,03
	y	0,310	0,315	0,341	0,345	

TABELLA 2

Coefficiente specifico di intensità luminosa (in cd · lux^{-1} · m^{-2})

Angoli		Colori		
Osservazione	Illuminazione	Bianco	Giallo	Rosso
20'	5°	180	122	25
	30°	100	67	14
	40°	95	64	13
2°	5°	5	3	0,8
	30°	2,5	1,5	0,4
	40°	1,5	1,0	0,3

Per i colori ottenuti per stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente specifico di intensità luminosa non deve essere inferiore al 70% di valori minimi per i colori originali.

NOTE

Nota alle premesse:

Testo dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38:

« Art. 10. *Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali.* — Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'art. 33;

2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera *b*) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto dell'iscrizione nella fascia di ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonché delle macchine agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione ».

Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 dicembre 1984 e riportato nella nota che segue.

Nota all'art. 1:

Testo dell'art. 32 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38:

« *Sagoma limite.* — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila ».

Testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 dicembre 1984:

« Art. 12. — L'art. 12 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 è sostituito dal seguente:

" 1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, debbono essere muniti, nei casi appresso indicati, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'applicazione del dispositivo di cui all'art. 10 della legge n. 38/82, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati come disciplinato dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche a veicolo carico, gli angoli di visibilità di cui all'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/59.

Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo, oppure amovibili, e devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59; inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti.

I veicoli eccezionali, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dei trasporti del 24 gennaio 1977.

2. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari dovranno, fermo restando quanto prescritto al punto 1, montare le seguenti segnalazioni:

a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore dovranno essere due allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di m 0,20;

b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;

c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45°, di altezza m 0,30 e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà essere applicato ad altezza da terra non inferiore a m 0,40, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a m 1,40, misurata dal suo bordo superiore;

d) la struttura del telaio del rimorchio, lateralmente e per tutta la sua lunghezza, dovrà essere resa riflettente a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, per tutta l'altezza della trave.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1985, saranno determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti da approvarsi dalla Direzione generale M.C.T.C." ».

Testo dell'art. 204 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420:

« Art. 204. *Catadiottro arancione.* — Il catadiottro arancione è il dispositivo a luce riflessa arancione di cui debbono essere muniti lateralmente i rimorchi; dello stesso dispositivo debbono essere muniti gli autoveicoli e i filoveicoli aventi lunghezza uguale o superiore a 7 m. Il dispositivo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) ogni apparecchio, oltre agli estremi dell'approvazione e quelli atti ad individuare il fabbricante, deve portare stampigliata in maniera visibile l'indicazione della « classe » e, qualora agli effetti dell'orientamento sia prescritta una determinata posizione di montaggio, la dicitura « alto » o equivalente.

I catadiottri sono di due classi:

i catadiottri di *classe I* sono obbligatori per i veicoli aventi larghezza superiore a 2 m;

i catadiottri di *classe II* possono essere impiegati in sostituzione dei precedenti sui veicoli aventi larghezza non superiore a 2 m;

b) i catadiottri possono avere forma qualsiasi, esclusa quella triangolare, sempre che essa possa iscriversi in un rettangolo in cui le lunghezze dei due lati siano in rapporto non superiore a 2. Inoltre il rapporto tra l'area di detto rettangolo e quella della superficie catadiottrica non deve essere superiore a 2;

c) per i catadiottri di *classe I* la superficie utile non deve essere inferiore a 20 cmq; per quelli di *classe II* la superficie utile non deve essere inferiore a 10 cmq;

d) il numero è fissato in due;

e) la posizione deve essere simmetrica rispetto al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo e tale da soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.

Ciascun apparecchio deve essere applicato su un lato del veicolo, entro il terzo medio della lunghezza. Per i rimorchi nella lunghezza, non viene considerato il timone;

f) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro un minimo di 0,40 m e un massimo di 1,20 m;

g) gli apparecchi possono essere applicati verso l'interno rispetto al limite laterale esterno della sagoma, purché siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica;

h) l'orientamento deve essere verso l'esterno del veicolo. Inoltre l'asse di riferimento del catadiottro deve essere orizzontale e normale al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo;

i) la visibilità geometrica deve essere tale che non vi sia ostacolo alla propagazione della luce tra l'apparecchio e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie illuminante e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella figura 180;

- *l*) le caratteristiche fotometriche debbono avere valori non inferiore a 2 volte quello dei catadiottri rossi di cui all'art. 201;

m) il catadiottro, illuminato con luce bianca, deve riflettere, luce arancione».

(584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 novembre 1984, concernente la proroga dell'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola» e per i «vini frizzanti».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984, concernente il confezionamento dei vini da tavola e dei vini frizzanti in recipienti di materiale diversi da quelli elencati nel succitato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuta l'opportunità di determinare la data di scadenza dei prodotti in questione tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire un periodo di smaltimento delle scorte dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 dell'anzidetto decreto 29 novembre 1984, confezionati anteriormente al 1° gennaio 1985, fino al 31 agosto 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1984, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente: «La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche».

Art. 2.

Nell'ultimo rigo dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 novembre 1984, la data «31 maggio 1985» è sostituita con quella del «31 agosto 1985».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DEGAN

(377)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1984.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977: «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977: «Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685»;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della stessa legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella I:

è aggiunta la sostanza:
Alfentanil.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante: « Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 27 del 1° febbraio 1985).

La data di emanazione del decreto citato in epigrafe, indicata nel sommario, nel titolo e in calce al decreto, deve intendersi « 19 *dicembre* 1984 » e non « 3 *gennaio* 1985 ».

(608)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985:

Mollo Mario, notaio residente nel comune di Ausonia, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roccasecca, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiordoro Aldo, notaio residente nel comune di Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Orso Luigi, notaio residente nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Camogli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

del Grego Eduardo, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Cappetti Mario, notaio residente nel comune di Spotorno, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione;

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

D'Anna Maria Luisa, notaio residente nel comune di Cerreto Sannita, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Romagnoli Maurizio, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Tosti Croce Lelio, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Palmieri Paolo, notaio in Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caiazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lacalendola Maria, notaio residente nel comune di Casalbordino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Russo Maria, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Filippetti Carlo, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1985:

il decreto ministeriale 17 gennaio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Palmieri Paolo alla sede di Marino, distretto notarile di Roma;

Pistolesi Bruna, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 17 gennaio 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lacalendola Maria alla sede di Martina Franca, distretto notarile di Taranto;

Chirizzi Luciana, notaio residente nel comune di Chiaromonte, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione.

(536)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana e Abruzzo.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1887

REGIONE UMBRIA

Perugia:

grandinate del 24 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Marsciano, Todi e Monte Castello Vibio;

grandinate del 16 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Città di Castello e Umbertide.

Terni: grandinate del 22 settembre 1984 nel territorio del comune di S. Venanzo.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1888

REGIONE LAZIO

Viterbo: nubifragio con grandine del 7 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Canino e Ischia di Castro.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984 n. 1889

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

grandinate del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, S. Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Arezzo e Civitella della Chiana;

grandinate del 5 settembre 1984 nel territorio del comune di Arezzo;

grandinate del 25 settembre 1984 nel territorio del comune di Capolona.

Firenze:

abbondanti piogge del periodo 15 maggio 1984-15 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa, S. Casciano Val di Pesa, Montespertoli, Greve, Marradi e Palazzuolo sul Senio;

grandinate del 17 giugno 1984 nel territorio del comune di Gambassi Terme;

grandinate del 26 luglio 1984 nel territorio del comune di Cerreto Guidi;

grandinate del 25 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Montaione e Gambassi Terme.

Livorno:

nubifragio con grandine e tromba d'aria del 5 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo e Cecina;

grandinate del 25 e 26 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Colle Salvetti, Fauglia, Bibbona, Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci.

Lucca: piogge abbondanti del periodo 15 maggio-15 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Coreglia Anterminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga, Sillano, Castiglione Garfagnana, Minucciano, S. Romano Garfagnana e Piazza al Serchio.

Pisa:

nubifragio con grandine e tromba d'aria del 5 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Guardistallo e Montescudaio;

grandinate del 25 e 26 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Castellina Marittima e Casale Marittimo.

Siena:

grandinate del 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di S. Giovanni d'Asso e Asciano;

grandinate del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, S. Gimignano, Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1890

REGIONE ABRUZZO

Chieti:

grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Calenza sul Trinio, Torrebruna e Tufillo;

grandinate con nubifragi del 6, 7 e 17 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Atessa, S. Eusanio del Sangro, Archi, Mozzagrogna, Tornareccio, Lanciano e S. Vito Chietino.

Pescara:

piogge torrenziali del 9, 10 e 11 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Tocco da Casauria, Salle, Caramanico, Abbateggio e S. Eufemia a Maiella;

nubigrafi con grandine dei giorni 7, 13 e 17 agosto 1984 nel territorio del comune di Catignano, Civitaquana, Loreto Aprutino, Penne e Farindola;

nubifragi con grandine dei giorni 7, 13, 14 e 17 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Città S. Angelo, Moscufo, Nocciano, Pianella e Rosciano;

nubifragio con grandine del 16 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Alanno e Cugnoli.

Teramo:

grandinata del 14 agosto 1984 nel territorio del comune di Silvi;

grandinata del 16 settembre 1984 nel territorio del comune di Pineto.

Le regioni Umbria, Lazio, Toscana e Abruzzo ai sensi dello art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(537)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Macef primavera '85 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli di qualità per la casa, che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra mercato nazionale di conigliocoltura e delle attrezzature per l'allevamento - Momec Piacenza, che avrà luogo a Piacenza dal 15 al 17 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Technedil - Salone delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia e le opere pubbliche, che avrà luogo a Napoli dal 21 al 24 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bimbo, che avrà luogo a Bari dal 22 al 25 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito, nel Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo e nel Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale, che avrà luogo a Padova dal 22 al 24 febbraio 1985.

(492)

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.s. La Continentale, in Prato

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1985 sono state accettate le dimissioni dall'incarico del dott. Renzo Luchetti che, dalla data del decreto stesso, cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. La Continentale, in Prato. Con il decreto medesimo il rag. Elio Scardi è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. La Continentale, in Prato.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(571)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazioni ad alcuni istituti tecnici ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 3647 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale «G. Cesare» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 3646 Div. AA/EP, l'istituto tecnico per geometri «Pitagora» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 3649 Div. AA/EP, l'istituto tecnico industriale «Panetti» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 5138 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 3 dicembre 1984, n. 5072 Div. AA/EP, l'istituto tecnico industriale di Bitonto è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 5657 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale di Acquaviva delle Fonti è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M/20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1954,750	1954,750	1954,50	1954,750	1954,375	1954,37	1954 —	1954,750	1954,750	1954,75
Marco germanico	616,700	616,700	617,20	616,700	617,05	616,73	616,760	616,700	616,700	616,70
Franco francese	201,700	201,700	201,70	201,700	201,85	201,75	201,800	201,700	201,700	201,70
Fiorino olandese	545,360	545,360	545,75	545,360	545,45	545,33	545,300	545,360	545,360	545,35
Franco belga	30,828	30,828	30,80	30,828	30,84	30,82	30,828	30,828	30,828	30,83
Lira sterlina	2193,300	2193,300	2196,75	2193,300	2193 —	2193,02	2192,750	2193,300	2193,300	2193,30
Lira irlandese	1918 —	1918 —	1920 —	1918 —	1918,70	1917,75	1917,500	1918 —	1918 —	—
Corona danese	172,830	172,830	172,90	172,830	172,88	172,81	172,800	172,830	172,830	172,82
Dracma	15,095	15,095	15,07	15,095	—	—	15,107	15,095	15,095	—
E.C.U.	1369,200	1369,200	1369 —	1369,200	1369,90	1369,70	1370,200	1369,200	1369,200	1369,20
Dollaro canadese	1472 —	1472 —	1474 —	1472 —	1473 —	1472 —	1472 —	1472 —	1472 —	1472 —
Yen giapponese	7,683	7,683	767,50	7,683	7,68	7,68	7,683	7,683	7,683	7,68
Franco svizzero	730,550	730,550	732,25	730,550	730,80	730,62	730,700	730,550	730,550	730,55
Scellino austriaco	87,750	87,750	87,85	87,750	87,85	87,77	87,790	87,750	87,750	87,75
Corona norvegese	213,010	213,010	213,25	213,010	213,20	213,02	213,040	213,010	213,010	213 —
Corona svedese	215,920	215,920	216,25	215,920	216 —	215,93	215,950	215,920	215,920	215,92
FIM	293,950	293,950	294,50	293,950	294,50	294,14	294,340	293,950	293,950	—
Escudo portoghese	11,290	11,290	11,28	11,290	11,32	11,28	11,270	11,290	11,290	11,29
Peseta spagnola	11,124	11,124	11,16	11,124	11,13	11,13	11,124	11,124	11,124	11,13

Media dei titoli del 30 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	61,275
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	95,050
» 6% » » 1971-86	91,250
» 6% » » 1972-87	92,500
» 9% » » 1975-90	89,450
» 9% » » 1976-91	88,100
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	101,500
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,175
» » » » 1- 5-1983/85	100,600
» » » » 1- 6-1983/85	100,650
» » » » 1- 1-1982/86	102,350
» » » » 1- 3-1982/86	102,750
» » » » 1- 5-1982/86	103,050
» » » » 1- 6-1982/86	103,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,700
» » » » 1- 8-1982/86	103,225
» » » » 1- 9-1982/86	101,850
» » » » 1-10-1982/86	102,450
» » » » 1-11-1982/86	102,250
» » » » 1-12-1982/86	102,950
» » » » 1- 7-1983/86	101,925
» » » » 1- 8-1983/86	102,050
» » » » 1- 9-1983/86	101,650
» » » » 1-10-1983/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	103,600
» » » » 1- 2-1983/87	104,400
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1983/87	103,050
» » » » 1- 4-1983/87	102,850
» » » » 1- 5-1983/87	102,050
» » » » 1- 6-1983/87	103,100
» » » » 1-11-1983/87	102,725
» » » » 1-12-1983/87	103,500
» » » » 1- 7-1983/88	103,500
» » » » 1- 8-1983/88	103,500
» » » » 1- 9-1983/88	102,800
» » » » 1-10-1983/88	103,100
» » » » 1-11-1983/88	103,800
» » » » 1- 1-1984/88	102,250
» » » » 1- 2-1984/88	102,650
» » » » 1- 3-1984/88	101,525
» » » » 1- 4-1984/88	101,400
» » » » 1- 5-1984/88	102,500
» » » » 1- 6-1984/88	102,950
» » » » 1-11-1983/90	103,800
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,875
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	102,200
» » » 16 % 1- 1-1986	102,250
» » » 14 % 1- 4-1986	101,300
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,225
» » » » 1983/90 11,50%	106,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1954,375
Marco germanico	616,730
Franco francese	201,750
Fiorino olandese	545,330
Franco belga	30,828
Lira sterlina	2193,025
Lira irlandese	1917,750
Corona danese	172,815
Dracma	15,101
E.C.U.	1369,700
Dollaro canadese	1472 —
Yen giapponese	7,683
Franco svizzero	730,625
Scellino austriaco	87,770
Corona norvegese	213,025
Corona svedese	215,935
FIM	294,145
Escudo portoghese	11,280
Peseta spagnola	11,124

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monteruscello. Realizzazione « Complesso commerciale ». (Ordinanza n. 473/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC 7 novembre 1983 che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monteruscello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di un complesso commerciale;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la realizzazione di un complesso commerciale al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello da affidarsi in 2 lotti di lavoro per un importo rispettivamente di L. 1.400.000.000 (unmiliardoquattrocentomilioni) e L. 900.000.000 (novecentomilioni).

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, secondo il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Alla gara potranno partecipare esclusivamente imprese aventi sede nel comune di Pozzuoli da data anteriore al 10 ottobre 1983, nonché le imprese i cui titolari abbiano residenza in Pozzuoli prima del 10 ottobre 1983.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(532)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monteruscello. Realizzazione « Presidio socio-sanitario ». (Ordinanza n. 474/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC 7 novembre 1983, che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monteruscello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di un presidio socio-sanitario;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 1.950.000.000 (unmiliardonovecentocinquantamilioni) per la realizzazione di un presidio socio-sanitario del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata con la procedura di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, secondo il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(533)

Programma per la realizzazione straordinaria di urbanizzazioni secondarie a servizio del nuovo insediamento di Monteruscello. Realizzazione « Edificio comunale sede di circoscrizione ». (Ordinanza n. 475/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1-*bis* 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC 7 novembre 1983, che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, località Monteruscello;

Considerato che si rende necessario fornire il predetto insediamento abitativo di adeguate strutture sociali, e in particolare modo di un edificio comunale;

Visto il progetto plano-volumetrico redatto dall'Università degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede la realizzazione delle predette infrastrutture secondarie;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa complessiva presunta di L. 3.100.000.000 (tremiliardicentomilioni) per la realizzazione di un edificio comunale, sede di circoscrizione, al servizio del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo le procedure di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(534)

Esecuzione delle opere urgenti di completamento del molo Caligoliano e di consolidamento della banchina ovest del porto di Pozzuoli. (Ordinanza n. 476/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Visto l'ordine di servizio n. 1/*bis* 4 ottobre 1984 che attribuisce al capo del servizio per le opere pubbliche il potere di approvare tutti i progetti relativi ai lavori eseguiti con contributo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il progetto di completamento del molo Caligoliano e di consolidamento della banchina emporio ovest del porto di Pozzuoli, presentato dalla regione Campania con nota in data 9 novembre 1984, prot. 13031/IV/1, adeguato da questo Dipartimento per la protezione civile;

Considerato che il suddetto intervento si rende necessario al fine di assicurare l'agibilità del porto di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzato a carico del fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 3.066.000.000 (tremiliardisessantaseimilioni) per il completamento del molo Caligoliano e di consolidamento della banchina Emporio ovest del porto di Pozzuoli.

Art. 2.

Le predette opere verranno affidate mediante licitazione privata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1977, n. 584, modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, con il metodo previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza, ivi comprese le attività relative all'affidamento ed alla stipula dei contratti, la nomina della direzione dei lavori e dei collaudatori è delegato il capo del servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile dott. ing. Giuseppe d'Amore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(535)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonché l'art. 2 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 683, con la quale è stata istituita presso l'Istituto la commissione centrale del personale;

Sentita la commissione centrale del personale che nella seduta del 20 dicembre 1984 si è pronunciata sulle questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione di terne di dipendenti dell'Istituto per la nomina dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota del 28 dicembre 1984, n. 26/S.G., con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 6 ottobre 1984, n. 14903/8.775/12.3, ha concordato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 41/79, la data di effettuazione delle elezioni;

Delibera:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno alla commissione centrale del personale dell'Istituto stesso.

Le elezioni avranno luogo il giorno 16 giugno 1985 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

E' stabilita una sola circoscrizione elettorale, con sede in Roma, avente competenza per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Monterosso dott. Alfonso, consigliere del Consiglio di Stato.

Membri:

De Francisci dott. Salvatore, ispettore generale con f.d.;
Salerno dott. Ermanno, direttore di divisione con f.d.;
Palladino dott. Paolo, direttore di divisione con f.d.;
De Sanctis dott. Maurizio, direttore di divisione ad es.;
Santomauro dott. Aldo, direttore di divisione ad es.;
Contreas dott. Luigi, consigliere.

La prima convocazione della suddetta commissione, che avrà sede in Roma, via Cesare Balbo, 16, è fissata alle ore 10 del giorno 20 febbraio 1985.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, via Cesare Balbo, 16, è costituita come segue:

Presidente:

Pano dott. Cosimo, direttore di divisione con f.d.

Membri:

Trizio dott.ssa Silvia, direttore di divisione con f.d.;
Tarallo dott. Nunzio, direttore di divisione ad es.;
Filippini geom. Roberto, direttore di sezione;
Fiore Giuseppe, revisore capo;
Perez Maurizio, revisore principale;
Droghini Vittorio, ufficiale superiore di statistica.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il presidente: REY

(547)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive in materia di commesse pubbliche nel settore tessile abbigliamento in attuazione del programma finalizzato « sistema moda » approvato dal CIPI il 21 dicembre 1978. (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le delibere del CIPI in data 21 dicembre 1978 e 27 marzo 1980, con le quali sono stati approvati, con le procedure di cui all'art. 2 della legge n. 675 del 1977, rispettivamente il programma finalizzato per il sistema della moda ed il programma finalizzato per le industrie conciarie, delle calzature e delle pelletterie, quale « sub sistema » del sistema moda;

Considerato che nell'anzidetto programma finalizzato « sistema della moda », nella parte riguardante la politica delle commesse pubbliche, veniva indicato l'obiettivo della revisione della normativa esistente al fine di:

a) verificare che la struttura produttiva delle aziende che concorrono alle medesime sia adeguata alla qualità e alla quantità delle commesse acquisite;

b) rapportare il prezzo di asta agli effettivi costi derivanti dal pieno rispetto delle leggi e dei contratti;

c) poter disporre di norme di qualità per taluni manufatti interessanti alcuni Ministeri;

d) programmare il flusso delle commesse pubbliche in modo continuo, come strumento di politica anticongiunturale;

e) aver cura di aumentare e quanto meno di rispettare le quote riservate alle aziende del Mezzogiorno;

Considerato che con la citata delibera del CIPI del 21 dicembre 1978 era stato conferito mandato al Ministro dell'industria di costituire una apposita commissione, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori e con il compito di elaborare e di proporre soluzioni legislative o amministrative più adeguate per una corretta politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento;

Considerato che la gestione delle politiche delle commesse pubbliche nel settore coinvolge una pluralità di amministrazioni non presenti in sede di Comitato per il coordinamento della politica industriale e che pertanto si rende opportuno che le direttive generali in materia vengano direttamente assunte da questo Comitato;

Visto il rapporto della commissione interministeriale per le commesse pubbliche e le indicazioni fornite dalla commissione medesima;

Visto l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, introdotto dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n. 726, che fa divieto di concedere, anche di fatto, in sub-appalto, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, opere riguardanti la pubblica amministrazione;

Atteso che gli interventi da esercitarsi nel settore devono essere indirizzati alla eliminazione degli effetti distorsivi che attualmente si registrano nel mercato sia della produzione e del lavoro, garantendo in particolare che ciascuna azienda aggiudicatrice sia in possesso delle capacità tecniche-produttive adeguate alla commessa pubblica acquisita, in modo da evitare che siano ammesse alle gare imprese puramente intermediarie;

Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per il perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a costituire, con proprio provvedimento, da assumersi con il concerto delle amministrazioni interessate, una commissione per la politica delle commesse pubbliche nel settore tessile-abbigliamento e calzaturiero, della quale facciano parte rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e delle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

Alla commissione è attribuito il compito di elaborare criteri uniformi per l'esecuzione delle commesse, ai quali le amministrazioni interessate si atterranno, nonché proposte sulla unificazione di capitolati tecnici e metodi di collaudo.

Presso il Ministero dell'industria sarà anche istituto, allo scopo di garantire un processo permanente di informazioni sul settore, un centro di documentazione da utilizzarsi a supporto dell'attività della commissione anzidetta.

A tal fine le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati indicheranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascun anno, i prevedibili fabbisogni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature espressi in quantità e valore, indicando la suddivisione in lotti e la ripartizione nell'anno.

La commissione potrà avanzare proposte per una adeguata programmazione delle commesse pubbliche in funzione delle esigenze temporali e tenendo conto delle disposizioni legislative per quanto concerne la quota di riserva per il Mezzogiorno.

Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati dovranno altresì comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, i nominativi delle ditte, nonché l'entità delle commesse tessili, abbi-

gliamento e calzature da essi acquisite, in relazione alla capacità tecnico-produttiva di ciascuna azienda, distinta per comparto merceologico.

Ciascuna amministrazione è tenuta, all'atto dell'esecuzione del contratto, a segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la data di inizio delle lavorazioni per lo svolgimento dei controlli di competenza ed in particolare per l'accertamento del rispetto, da parte delle aziende aggiudicatarie, dei contratti collettivi di lavoro.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il presidente delegato: ROMITA

(494)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 25 ottobre 1984, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) ACCUMULATORI A.P. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di accumulatori al piombo-selenio ed al piombo calcio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 342.540.000 (trecentoquarantaduemilionicinquecentoquarantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

2) AEREA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione di un sistema aeronautico avanzato di trasporto ed eiezione di carichi esterni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 aprile 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.054.657.000 (unmiliardocinquantaquattromilioniseicentocinquantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 18 gennaio 1985.

3) ALPI S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento della sicurezza ed affidabilità dei componenti auto sul comfort e riduzione dei costi di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge n. 46/82, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 122.625.000 (centoventiduemilioniseicentoventicinquemila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

4) BECROMAL S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecniche di incisioni (etching) e di formazione di nastro d'alluminio per la fabbricazione di condensatori elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 472.044.000 (quattrocentosettantaduemilioniquarantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

5) BORRI S.p.a. - ELETTRONICA INDUSTRIALE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel settore dell'automazione industriale e sistemi di controllo per le applicazioni speciali nel campo elettronico collegato all'utilizzo elettronucleare e sismico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del l'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 397.026.000 (trecentonovantasettemilioniventiseimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1984.

6) CISTEL S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione relativa alla produzione di circuiti stampati in modo selettivo, multistrati (Metodo Mass Molding) e rigido/flessibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 173.610.000 (centosettantatremilioniseicentodiecimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

7) C.I.T.E.C. - COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI TECNICHE DI ELABORAZIONE E COMPUTERS S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico per l'analisi e sintesi della voce in tempo reale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 2.028.744.000 (duemiliardiventottomilionisettecentoquarantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 10 settembre 1986.

8) CONSORZIO CAD EQUIPMENT, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una stazione grafica interrattiva per CAD/CAP.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.037.837.000 (unmiliardotrentasettemilioniottocentotrentasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del contratto: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1985.

9) DUCATI MECCANICA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica finalizzato alla messa a punto di un motore diesel con sistema di raffreddamento ad olio adatto ad applicazioni su mezzi di trasporto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.262.690.000 (unmiliardoduecentosessantaduemilioniseicentonovantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

10) ELETTROMECCANICA PARIZZI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema elettronico di trazione a marcia programmata dei treni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legeg 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.443.911.000 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoundicimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

11) ELFIN MB S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di sistemi di saldatura automatizzati per industria automobilistica e per la produzione di elettrodomestici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.108.000.000 (unmiliardocentottomilioni).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1986.

12) FATRO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e messa a punto di vaccini attivi contro alcune malattie infettive dei pesci di allevamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a lire 303.710.000 (trecentotremilionisettecentodiecimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 giugno 1988.

13) GAMA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici di prodotto e di processo attinenti i materiali di attrito per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 251.600.000 (duecentocinquantunomilioniseicentomila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

14) I.DE.A. S.p.a. - Institute of development in auto motive engineering, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto di autoveicolo a larga diffusione e a basso costo di industrializzazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a lire 2.250.000.000 (duemiliardiduecentocinquantamilioni).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

15) I.F.C.I. - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema innovativo di immunotecnologia e automazione in microbiologia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 608.216.000 (seicentottomilioniduecentosedicimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge numero 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

16) Ilpo divisioni integram S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: introduzione di modificazioni metodologiche e di processo nelle fasi di formulazione e produzione di alcuni tecnopolimeri poliuretanici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 170.230.000 (centosettantamilioniduecentotrentamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

17) Ingg. Battaglia-Rangoni S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatico per la registrazione grafica ad alta risoluzione di fenomeni transitori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 608.897.000 (seicentottomilioniottocentonovantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

18) Ital-Sicom S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di apparecchiature per telematica relativamente a sistemi di utente telex, teletex, posta elettronica, e quindi informatica distribuita ed automazione dell'ufficio, commutazione, trasmissione e ricezione in tecnica numerica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 371.910.000 (trecentosettantunomilioninovecentodiecimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 11 maggio 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

19) I.T.S. - Inox tubi service S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di laminazione a secco del cordone di saldatura dei tubi saldati in acciaio inox austenitico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 430.036.000 (quattrocentotrentamilionitrentaseimila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 dicembre 1985.

20) M. SCAGLIA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: bilanciatore elettronicamente controllato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma, dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 469.010.000 (quattrocentosessantanovemilionidiecimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 11 giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1987.

21) MINARDI TEAM S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova tecnologia nella costruzione di strutture portanti, ad alto indice di bontà con elevato grado di assorbimento di energia in caso di urto, finalizzata nel settore trasporti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 347.081.000 (trecentoquarantasettemilioniottantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

22) NOVACETA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione di processo delle levate di filatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1983.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.217.667.000 (unmiliardoduecentodiciassettemilioniseicentosessantasettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

23) NUOVE AUTOMOBILI FERRUCCIO LAMBORGHINI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo e sperimentazione di un veicolo ad elevate prestazioni per terreni fuori strada con particolare attenzione alla marcia su sabbia.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 3.886.668.000 (tremiliardiottocentottantaseimilioniseicentosessantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

24) OFFICINA MECCANICA BIANCO S.n.c., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: raddrizzatrama con controllo elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 180.177.000 (centottantamilionicentosettantasettemila)

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1984.

25) OFFICINE MECCANICHE GORIZIANE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: variatore meccanico-idraulico di fase per motori a combustione interna.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del l'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 773.145.000 (settecentosettantatremilionicentoquarantacinquemila)

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il perido di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

26) OFFICINE PRODUZIONI SUSSIDIARIE O.P.S. S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: unità modulare flessibile a C.N. con cambio automatico dell'utensile e/o della testa multipla.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 184.271.000 (centottantaquattromilioniduecentosettantunomila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

27) PASSONI E VILLA - FABBRICA INALATORI E CONTENITORI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: trasduttori elettronici di misura per linee di alta tensione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 marzo 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto all'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.351.143.000 (unmiliardotrencentocinquantunomilionicentoquarantatremila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1989.

28) REDEL S.a.s. DI GIUSEPPE TODESCHINI E C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi componenti e relativo processo produttivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del l'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 951.722.000 (novecentocinquantunomilionisettecentoventiduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1985.

29) RIVAN RIVETTI E VITI ANCARANO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi rivetti speciali per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 533.291.000 (cinquecentotrentatremilioniduecentonovantunomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

30) ROLTRA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di riduttore coassiale ad ingranaggio basculante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.424.632.000 (unmiliardoquattrocentoventiquattromilioniseicentotrentaduemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

31) SAFOP - SOCIETA' AZIONARIA FONDERIE OFFICINE DI PORDENONE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchine speciali per tecniche di lavorazione innovative.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.948.148.000 (unmiliardonovecentoquarantottomilionicentoquarantottomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1985.

32) SAN GRATO S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di laminazione assiale per la realizzazione di componenti meccanici circonferenziali in acciaio legato per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 954.964.000 (novecentocinquantaquattromilioninovecentosessantaquattromila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1985.

33) S.A.S.S.B.A. di Luciano Prosdocino e C., S.a.s., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ricerca e sviluppo della tecnologia della deformazione plastica dei metalli a freddo, applicata alla componentistica dell'automobile e veicoli industriali in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finaziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 939.250.000 (novecentotrentanovemilioniduecentocinquantamila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1985.

34) S.A.I.E.T. - Societa' applicazioni industriali elettroniche e telefoniche S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema telematico integrato multifunzione (STIM).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 797.613.000 (settecentonovantasettemilioniseicentotredicimila);

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

35) Tecnofrigo Europa S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: controllo di processo negli impianti di refrigerazione industriale mediante dispositivi utilizzanti la tecnologia dei microprocessori programmabili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 settembre 1984.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finaziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 698.507.000 (seicentonovantottomilionicinquecentosettemila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

Inoltre, il CIPI approva la seguente modifica in ordine ai progetti delle Società «M.P.C.» e «DI.PI.» approvati nella seduta del 12 giugno 1984 e della Società «Braga Carla in Moro» approvato nella seduta dell'11 ottobre 1984:

«I titolari delle suddette imprese dovranno prestare fidejussione a favore delle imprese stesse, tale da rispettare l'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla propria delibera del 30 novembre 1983».

(283)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1985.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1985.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 20 aprile 1985.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

27 *maggio* 1985 - *ricorso per Cassazione in materia civile;*
29 *maggio* 1985 - *ricorso per Cassazione in materia penale;*
31 *maggio* 1985 - *ricorso in materia amministrativa.*

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 360

(548)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali per l'anno 1985

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per la ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:*

diritto civile e amministrativo: 3 *luglio* 1985;
procedura civile e penale: 4 *luglio* 1985.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 12 maggio 1985.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1982-83;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi presso un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma terzo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma terzo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta i candidati depositeranno nell'ufficio di segreteria delle commissioni di esame, presso le corti d'appello, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1985
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 289

(549)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Accertato che alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici, sono disponibili due posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di consiglieri statistici presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a consigliere statistico per complessivi due posti;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie della Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I^a.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) statistica demografica, economica e sociale, con riferimenti alla metodologia e statistica di base.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate 8 ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) contabilità generale dello Stato;

2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1985 sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questo o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed inquadrati nella 7ª qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente e sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizio ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 47

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, .

Firma . . (4)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine: il cognome da nubile ed il nome al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(551)

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore di ragioneria nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduta la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Accertato che alla data del presente decreto, nel ruolo del personale della ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili sei posti, da conferire mediante concorso pubblico;

Considerata la necessità di utilizzare detti posti per sopperire alle accertate esigenze di servizio e funzionalità degli uffici scolastici periferici delle regioni Sardegna, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 maggio 1984, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a vice direttore di ragioneria per complessivi sei posti;

Veduta la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Sardegna e non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative o in scienze economiche.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Dizione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto debbono farne espressa dichiarazione, riservandosi di produrre, entro il termine di cui al successivo art. 6, la copia dello stato matricolare del servizio civile, autenticata ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, rilasciata dal competente ufficio del personale, aggiornata alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) ragioneria pubblica e privata e contabilità di Stato.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti:

1) diritto privato;

2) scienza delle finanze;

3) servizi e ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tali prove avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1985, sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione diretta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 6.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserva dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale *o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza,* dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni *dell'impiego per il quale concorre.*

Nel certificato e nella dichiarazione completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziale;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia di Stato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di rito si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fade il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, ai sensi della legge 1 luglio 1980, n. 312, ed inquadrati nella settima qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente e sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova gli impiegati conseguiranno la nomina in ruolo con decreto del Ministro previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali sono stati applicati e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 45

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Sardegna, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . . . . (5)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano a posti riservati di cui allo art. 1 del bando, debbono, dichiarare la qualifica eventualmente rivestita ed il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(550)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 3 scienze biologiche (scienze matematiche, fisiche e naturali) cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

scienza dell'alimentazione;

microbiologia applicata;

biochimica marina;

conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale.

Convocazione: giorno 27 febbraio 1985 alle ore 9 presso il dipartimento di biologia cellulare e dello sviluppo dell'Università «La Sapienza», piazzale Aldo Moro, Roma.

(593)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a otto posti di analista di organizzazione e metodi della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento dell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire un pubblico concorso per la copertura di otto posti di analista di organizzazione e metodi;

Ritenuto di dover bandire, detratte le riserve di legge, un concorso per otto posti.

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di analista di organizzazione e metodi nella qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30 % dei suddetti otto posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta settima qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze statistiche attuariali o in sociologia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1-*a*), purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in appplicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. L'amministrazione non risponde delle domande che per errore non siano state inoltrate alla competente prefettura. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, determina l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Gli aventi titolo alla riserva del 30% dei posti devono dichiarare espressamente che intendono avvalersi della riserva stessa.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un prefetto con funzione di presidente, da due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica dirigenziale di cui uno in servizio all'ufficio di organizzazione del Ministero e da due membri scelti tra docenti delle discipline universitarie che formano oggetto delle prove scritte.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura ovvero da un impiegato con qualifica di responsabile di unità organica amministrativa in servizio presso la Direzione generale per la amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

La prima prova scritta è costituita da un tema di scienza dell'amministrazione.

La seconda prova scritta è costituita da un tema di diritto costituzionale e/o amministrativo.

La durata di ciascuna prova è stabilita in otto ore.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: tecniche organizzative con riferimento alle strutture ed alle procedure delle pubbliche amministrazioni; elementi di informatica generale; elementi di statistica metodologica; elementi di contabilità generale dello Stato; legislazione speciale sulle attività istituzionali del Ministero dell'interno nei seguenti settori: ordinamento del Ministero dell'interno e del personale; pubblica sicurezza; ordinamento regionale, provinciale e comunale, finanza locale; ordinamento elettorale; protezione civile; cittadinanza e anagrafe; espropriazioni per pubblica utilità; depenalizzazione; norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda.

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nei giorni e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito in media una votazione non inferiore ai sette decimi nelle prove scritte e non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte e quello del colloquio.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma del punteggio medio delle prove scritte o quello del colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di analista di organizzazione e metodi.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 7.700.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la Divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 134

ALLEGATO *A*

MARCHE DA BOLLO

ALLA PREFETTURA DI

MINISTERO DELL'INTERNO

Quadro A

RISERVATO ALL'UFFICIO

01	CODICE CONCORSO	
02	PROVINCIA	
03	PROTOCOLLO	
04	DATA TRASMISSIONE DOMANDA - se per posta DATA PRESENTAZIONE DOMANDA - se a mano	g m 19 a
05	TIPO DI TRASMISSIONE DOMANDA (P/M)	
06	DIRITTO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' SI (2) / NO (1)	

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

Il sottoscritto chiede al Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n.

posti di

per la regione .... (vedi nota) in prova dell'Amministrazione Civile dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del .... n............

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri A1-B-C-C1-D-E-F:

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

Quadro A1

COGNOME

NOME

COGNOME DA CONIUGATA

DATA DI NASCITA g m 19 a

(i dati del quadro A1 vanno riportati anche nel successivo quadro B)

Nota: La regione per la quale si intende concorrere va indicata **soltanto** nel caso di concorso regionale o interregionale

ATTENZIONE: tra una parola e l'altra lasciare uno spazio. Es.: ROSSI MARIO

Quadro B

07 COGNOME - NOME - COGNOME DA CONIUGATA

08 SESSO (M/F)

09 STATO CIVILE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

10 NUMERO FIGLI

— CITTADINANZA ITALIANA (SI/NO)

11 DATA DI NASCITA g m 19 a

12 EVENTUALE TITOLO DI ELEVAZIONE DEL LIMITE DI ETA' (SI/NO)
(se si, indicare il titolo/i a tergo)

13 LUOGO DI NASCITA

14 PROVINCIA

15 RESIDENZA (Via, Piazza, Num. civ. ecc.)

16 COMUNE DI RESIDENZA

17 C.A.P.

18 PROVINCIA

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

Quadro C

19 RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI (Via, Piazza, Num. civ. ecc.)

20 COMUNE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

21 C.A.P.

22 PROVINCIA

23 PREFISSO TELEFONICO

24 NUMERO DI TELEFONO

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

Quadro C1

SOLO NELL'EVENTUALITA' DI RECAPITO PRESSO ALTRI, INDICARE I SEGUENTI DATI RELATIVI ALLA PERSONA PRESSO CUI SI VOGLIONO AVERE LE COMUNICAZIONI INERENTI AL CONCORSO:

25 COGNOME - NOME

26 INDIRIZZO (Via, Piazza, Num. civ. ecc.)

27 COMUNE DEL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI

28 C.A.P.

29 PROVINCIA

30 PREFISSO TELEFONICO

31 NUMERO DI TELEFONO

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

ETX

09 Codice: [1] celibe/nubile [2] coniugato/a [3] vedovo/a [4] separato/a legalmente [5] divorziato/a

Quadro D

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

32 TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

33 DENOMINAZIONE ISTITUTO O UNIVERSITA' PRESSO CUI E' STATO CONSEGUITO

34 INDIRIZZO ISTITUTO O UNIVERSITA' (Via, Piazza·ecc.)

35 COMUNE

36 PROVINCIA

37 ANNO DI CONSEGUIMENTO 1 9

38 LINGUA STRANIERA (O LINGUE) PRESCELTA QUALE PROVA OBBLIGATORIA, TRA QUELLE PREVISTE DAL BANDO DI CONCORSO

Quadro E

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

39 IMPIEGATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SI/NO)

40 SE SI, IMPIEGATO PRESSO

41 CON QUALIFICA DI

42 DECORRENZA DELLA QUALIFICA g m 1 9 a

43 PRECEDENTI RAPPORTI DI IMPIEGO CESSATI PER DESTITUZIONE (NO/SI)

Quadro F

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

44 PRECEDENTI PENALI (NO/SI)
(se si, indicarli a tergo)

45 ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI

46 PROVINCIA

47 MOTIVI DI EVENTUALE NON ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
(precisare a tergo)

48 POSIZIONE MILITARE (indicare con il numero di codice riportato in calce)

48 Codice: [1] congedato [2] presta attualmente servizio di leva [3] riformato o dispensato [4] rinviato [5] in attesa di chiamata

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Prefettura cui è stata inoltrata la presente domanda le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso e di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede di servizio

Il sottoscritto dichiara, di essere a conoscenza che l'Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione - da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso - dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

______________________ ______________
(luogo) (data)

____
(Firma da autenticare)

(SPAZIO PER L AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA)

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relative alle voci

n. 12 ______________________________

____

____

n. 44 ______________________________

____

____

n. 47 ______________________________

____

____

Altre dichiarazioni, **se richieste dal bando di concorso** ______________________________

____

____

(461)

Concorso, per esami, a tre posti di analista dei sistemi di centro elaborazione dati della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire un pubblico concorso per la copertura di tre posti di analista dei sistemi di centro elaborazione dati;

Ritenuto di dover bandire, detratte le riserve di legge, un pubblico concorso a tre posti;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di analista di sistemi di centro elaborazione dati nella qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30 per cento dei suddetti tre posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta settima qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di laurea in matematica e fisica o in ingegneria elettronica o in scienza dell'informazione o in scienze statistiche con indirizzo di informatica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1-*a*), purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni oltra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici;

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. L'amministrazione non risponde delle domande che per errore non siano state inoltrate alla competente prefettura. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, determina l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Gli aventi titolo alla riserva del 30% dei posti devono dichiarare espressamente che intendono avvalersi della riserva stessa.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un prefetto con funzione di presidente, da due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica dirigenziale di cui uno in servizio presso uno dei centri di elaborazione dati del Ministero e da due membri scelti tra docenti nelle discipline universitarie che formano oggetto delle prove scritte ovvero tra esperti nel medesimo settore.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura ovvero da un impiegato con qualifica di responsabile di unità organica amministrativa in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due prove scritte, ed in un colloquio.

La prima prova scritta è costituita da un tema di informatica generale.

La seconda prova scritta consiste nella progettazione e valutazione tecnico-economica di sistemi hard-ware e soft-ware per la elaborazione automatica dei dati con particolare riferimento ai sistemi di controllo, di telecomunicazione e di telelaborazione.

La durata di ciascuna prova è stabilita in otto ore.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: statistica metodologica; elementi di diritto pubblico; norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nei giorni e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito in media una votazione non inferiore ai sette decimi nelle prove scritte e non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e quello del colloquio.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello

della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di analista dei sistemi di centro elaborazione dati.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 7.700.000, l'idennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la Divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro*: Di Giovanni

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 133

Allegato *A*

(V. modello pubblicato alla pag. 852 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*)

(Omissis).

(462)

Concorso, per esami, a cinque posti di analista delle procedure di centro elaborazione dati della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro a bandire un pubblico concorso per la copertura di cinque posti di analista delle procedure di centro elaborazione dati;

Ritenuto di dover bandire, detratte le riserve di legge, un concorso per cinque posti;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di analista delle procedure di centro elaborazione dati nella qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il 30 per cento dei suddetti cinque posti è riservato, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla settima

qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio alla data di scadenza del termine stabilito dall'attuale bando per la presentazione delle domande di partecipazione, nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti alla suddetta settima qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di laurea in matematica e fisica o in ingegneria elettronica o in scienza dell'informazione o in scienze statistiche con indirizzo di informatica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando.

In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

1-*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1-*a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

Art. 3.

Presentazione domande - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. L'amministrazione non risponde delle domande che per errore non siano state inoltrate alla competente prefettura. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, determina inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente e inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo d'età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché la eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Gli aventi titoli alla riserva del 30% dei posti devono dichiarare espressamente che intendono avvalersi della riserva stessa.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenti-

cata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un prefetto con funzione di presidente, da due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica dirigenziale, di cui uno in servizio presso uno dei centri elaborazione dati del Ministero e da due membri scelti tra docenti nelle discipline universitarie che formano oggetto delle prove scritte ovvero tra esperti nel medesimo settore.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere di prefettura ovvero da un impiegato con qualifica di responsabile di unità organica amministrativa in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

La prima prova scritta è costituita da un tema di informatica generale.

La seconda prova scritta consiste nella progettazione di procedure per l'elaborazione automatica di dati idonei alla realizzazione di obiettivi prefissati.

La durata di ciascuna prova è stabilita in otto ore.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: statistica metodologica; elementi di diritto pubblico; norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art.* 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citati in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nei giorni e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito in media una votazione non inferiore ai sette decimi nelle prove scritte e non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e quello del colloquio.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Art. 10.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di analista delle procedure di centro elaborazione dati.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 7.700.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1985
Registro n. 2 Interno, foglio n. 132

ALLEGATO A

(V. modello pubblicato alla pag. 852 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*)

(*Omissis*).

(463)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale nei comuni e nei consorzi di comuni della classe quarta nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di segretario comunale in prova nei comuni e nei consorzi di comuni della classe quarta nella Valle d'Aosta.

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1984 successivamente modificato con decreto ministeriale 22 settembre 1984, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerato che alla data del 30 giugno 1984 erano vacanti otto sedi di classe quarta nella regione Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 169;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei partecipanti al concorso in premessa:

1) Lupi Paolo	punti	101,970	su 125
2) Nardone Grazia	»	88	»
3) David Laura .	»	87,650	»
4) Cerisey Ubaldo	»	86,350	»
5) Giovanardi Gianluca .	»	86,030	»
6) Yoccoz Eliana	»	80,695	»
7) Villaz Judith .	»	80,002	»
8) Gaido Dario .	»	76,447	»
9) Cena Mirella	»	71,735	»

Art. 2.

I sottoelencati concorrenti sono nominati segretari comunali in prova a decorrere dal 1° febbraio 1985 e assegnati al ruolo dei segretari comunali della regione Valle d'Aosta:

1) Lupi Paolo
2) Nardone Grazia
3) David Laura
4) Cerisey Ubaldo
5) Giovanardi Gianluca
6) Yoccoz Eliana
7) Villaz Judith
8) Gaido Dario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(445)

MINISTERO DEL TESORO

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, e dei concorsi speciali, per esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e nel ruolo dei dirigenti amministrativi delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti, vacanti al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 12 e 13 aprile 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti, vacanti al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 15 e 16 maggio 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di quindici posti, vacanti al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 10 e 11 aprile 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti, vacanti al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 13 e 14 maggio 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, vacante al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 29 e 30 maggio 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti, vacanti al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 17 e 18 aprile 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di dodici posti, vacanti al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 15 e 16 aprile 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti, vacanti al 31 dicembre 1984, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 340 del 12 dicembre 1984, si svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 1985, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti n. 34, Roma.

Ai concorrenti non sarà dato altro avviso o comunicazione e, pertanto, i medesimi, se non esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento (vedi art. 4 del bando di concorso) per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

(505)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato restauratore di materiale cartaceo.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del gennaio-febbraio 1983, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 235, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a quattro posti di operaio qualificato in prova restauratore di materiale cartaceo, di cui due posti per le sedi della Toscana e due posti per le sedi del Veneto, bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1980.

(506)

Avviso relativo alla pubblicazione della gradutoria generale del concorso pubblico, per titoli, a trentasette posti di operaio comune.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del gennaio-febbraio 1983, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 103, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a trentasette posti di operaio comune in prova, ripartiti per i contingenti regionali: Emilia-Romagna cinque posti, Lombardia dieci posti, Piemonte cinque posti, Toscana sette posti, Veneto dieci posti, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1980.

(507)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami, ad un posto di ingegnere nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, a due posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica e a quattro posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 30 del 28 luglio 1984 (data di pubblicazione 30 settembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1984, registro n. 35, foglio n. 231, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 31 del 4 agosto 1984 (data di pubblicazione 12 ottobre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 15, riguardante l'esito del concorso, per esami, a due posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 31 del 4 agosto 1984 (data di pubblicazione 12 ottobre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 16, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

(555)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei pubblici concorsi, per titoli, a posti di fattorino da conferire nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1981, n. 4241, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 1, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria), bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, da conferire nel Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 del 1° febbraio 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, n. 4186, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1981, registro n. 36, foglio n. 27, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a venti posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria), bandito con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, da conferire nella Valle d'Aosta.

(556)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vigilatrice d'infanzia;
due posti di massofisioterapista;
un posto di operatore tecnico termo-idraulico-meccanico;
un posto di agente tecnico dei servizi generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(597)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227